

COMMISSIONE SPECIALE

PEP L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE IL FONDO
DI ROTAZIONE PER TRIESTE E GORIZIA

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. (1481)	27
PRESIDENTE 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 48, 52, 53, 54	
LUCIFERO	28
FERRARI AGGRADI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i> 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54	
CECCHERINI 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42 43, 44	
BARESI . 30, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 47	
SCHIRATTI 30, 48, 50, 51, 53, 54	
BERZANTI 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 49, 51 52, 53, 54	
GARLATO	32
GIANQUINTO 33, 34, 43, 44, 45, 54	
GRILLI 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41	
BIASUTTI 34, 43, 48, 54	
BENVENUTI	34
MAGLIETTA	35, 45
BARTOLE 36, 40, 41, 43, 46	
BELTRAME 43, 45, 48, 50, 52, 53, 54	
MARTINO EDOARDO	51

La seduta comincia alle 16,20.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. (1481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Prima di iniziare la discussione, voglio ringraziare i colleghi che mi hanno chiamato a presiedere questa Commissione.

Ricordo che nella precedente riunione è stata chiusa la discussione generale e, soprattutto per i colleghi che sono venuti a far parte di questa Commissione in sostituzione di altri chiamati a responsabilità di Governo, voglio riassumere le varie fasi del provvedimento.

Il disegno di legge era stato illustrato dal relatore nel suo aspetto tecnico.

Nel corso della discussione generale, sempre sotto questo aspetto tecnico, è apparso che emendamenti sarebbero stati presentati dagli onorevoli colleghi.

Infatti, entro il termine che il precedente Presidente aveva lasciato ai commissari, tali emendamenti sono pervenuti alla Presidenza della Commissione. Però, nella discussione generale emersero anche perplessità da parte di alcuni Commissari circa eventuali riflessi

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

negativi che questo provvedimento, emanato a favore di Trieste e di Gorizia, avrebbe potuto provocare per l'economia della provincia di Udine, e questi colleghi presentarono alcuni articoli aggiuntivi tendenti a dar vita contemporaneamente ad un fondo speciale per la provincia di Udine, da utilizzare presso a poco come viene, secondo questo disegno di legge, utilizzato il fondo di rotazione per Trieste. Tale fondo per Udine, secondo gli articoli aggiuntivi presentati, dovrebbe ammontare a 1 miliardo di lire.

Ora si dovrebbe cominciare l'esame degli articoli del provvedimento e degli emendamenti presentati.

Non so se i colleghi credano opportuno di fare una ultima discussione di carattere più generale, perché, secondo me, se la regolazione del fondo di rotazione per la provincia di Udine deve essere presa in considerazione insieme con questo disegno di legge, la portata di esso si amplierà; se invece, per le provvidenze auspiccate per la provincia di Udine si dovesse provvedere separatamente, potremmo concentrare tutta la nostra attenzione su questo disegno di legge e portarlo a termine secondo le vive attese delle popolazioni interessate.

Non è una proposta che faccio, ma esprimo un pensiero al fine di facilitare la discussione successiva del disegno di legge.

LUCIFERO. Dato che la discussione generale è stata chiusa, non può più riaprirsi.

Per riaprire la discussione generale, anche per regolamento, ci dovrebbe essere un fatto nuovo, che non c'è, in quanto l'argomento da lei accennato fu già trattato.

In secondo luogo, per cercare di abbreviare e chiarire la discussione, faccio notare che il disegno che abbiamo all'esame si riferisce a Trieste e alla provincia di Gorizia, né vi sono emendamenti di modifica del titolo della legge stessa.

Quindi, tenendo conto delle considerazioni che possano spingere alcuni colleghi ad occuparsi della provincia di Udine, mi pare che eventualmente essi possano prendere l'iniziativa perché si faccia altra legge che riguardi quella zona che è diversa da quella prevista anche dal titolo del disegno di legge.

Per queste ragioni credo che si possa senza altro iniziare la discussione degli articoli del provvedimento in esame e riservare, caso mai, ad un altro provvedimento la costituzione di un fondo per altra provincia, dato che questa legge si riferisce a territori ben delimitati, che sono quelli indicati nel titolo.

PRESIDENTE. Il titolo della legge potrebbe essere modificato in conformità alle risultanze della discussione.

Comunque, non essendo tutti d'accordo circa la opportunità di riaprire la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia).

« È costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

a) le somme disponibili sul Fondo E. R. P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul fondo stesso;

b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui.

Non oltre il 31 dicembre 1956, il Ministero del tesoro concederà al Fondo anticipazioni per 5 miliardi di lire.

Dal 1° gennaio 1965 il venticinque per cento delle somme che comunque affluiranno al Fondo è versato al Tesoro a scempero dell'anticipazione di cui al precedente comma ».

Su questo articolo 1 fa perno tutto il disegno di legge.

Per la storia, si sappia che durante la gestione del governo militare alleato a Trieste, molte operazioni commerciali ad iniziativa di quel governo sono state fatte a profitto di quella zona. Queste operazioni hanno una certa scadenza.

È stato ritenuto opportuno dal Governo che ha presentato il disegno di legge, che i fondi che a mano a mano rientreranno da quelle operazioni non siano devoluti al Tesoro, ma restino in gestione nell'ambito del terri-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

torio di Trieste per le finalità che sono specificate nello stesso disegno di legge.

Passiamo ora agli emendamenti.

All'articolo 1, dopo la lettera e), l'onorevole Baresi propone di aggiungere le seguenti due lettere:

« f) gli interessi maturatisi sulle somme del Fondo depositate presso gli Istituti di credito di cui all'articolo 3;

g) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concederà al Fondo in dotazione ».

Questo emendamento trova coincidenza parziale con un emendamento presentato dall'onorevole Ceccherini.

Lo stesso onorevole Baresi propone di sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 1.

Gli emendamenti dell'onorevole Baresi trasformano il contributo del Tesoro da anticipazione in dotazione ed eliminano l'impegno del Fondo di restituire le somme al Tesoro a mano a mano che torneranno nella misura del 25 per cento.

Vi sono poi altri due emendamenti di cui do lettura:

All'articolo 1 gli onorevoli Beltrame, Gianquinto, Bettiol Francesco Giorgio e Maglietta propongono di sopprimere l'intero quarto comma. In sostanza, questo emendamento coincide con quello proposto dall'onorevole Baresi che chiede la soppressione degli ultimi due commi.

Sempre per l'articolo 1, l'onorevole Gianquinto propone un emendamento analogo a quello presentato tanto dall'onorevole Baresi che dall'onorevole Ceccherini; chiede infatti di sostituire nel penultimo comma alla parola « anticipazioni » le altre « una dotazione ». In altre parole, il concetto è quello di trasformare l'anticipazione di cui parla il disegno di legge in una dotazione senza obbligo di restituzione.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Credo sia bene esaminare punto per punto le varie questioni che si presentano.

Innanzitutto l'onorevole Baresi propone una lettera f), in cui si parla degli « interessi maturatisi sulle somme del Fondo depositate presso gli istituti di credito di cui all'articolo 3 ». Su questo punto faccio osservare che, per una prassi costante che assolutamente non possiamo abbandonare, i fondi vanno depositati presso la Tesoreria centrale. Questa modifica sarebbe tanto più grave in quanto i fondi già attualmente sono depositati presso la Tesoreria centrale. Non abbiamo

alcun motivo di lamentela o di critica nei confronti della Tesoreria, la quale ha sempre funzionato bene; e vi invito a sentire in proposito anche gli interessati. Non appena i prestiti vengono concessi, nel giro di un'ora, al massimo nel giro di un giorno, i fondi vengono prelevati e messi a disposizione. Sarebbe poco riguardoso per quest'ufficio, veramente molto rapido e zelante, introdurre una disposizione del genere che potrebbe essere interpretata come una critica. Senza contare che incideremmo su un cardine basilare della prassi che il Tesoro oggi segue. Su questo punto sono perciò costretto, con molto rammarico, a pregare l'onorevole Baresi di non insistere sul suo emendamento.

Altra questione è quella degli interessi maturati. A questo proposito si tenga presente che la legge in esame introduce già un'importante eccezione. In tutti gli altri fondi dello Stato riaffluiscono al fondo le quote di ammortamento, ma mai fino ad oggi abbiamo fatto affluire anche le quote di interesse, cosa che invece abbiamo concesso con il punto a) dell'articolo 1, in cui è detto che affluiscono al fondo « le somme disponibili sul fondo E. R. P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul fondo stesso ».

Noi non abbiamo alcun motivo — ed il Tesoro è molto fermo su questo punto — di trasformare questo conto presso la Tesoreria centrale da conto infruttifero in conto fruttifero. Il pericolo che si vuole evitare è quello di rimpinguare le casse delle banche triestine con questi fondi, che sarebbero messi a loro disposizione. Noi non abbiamo alcun interesse a porre degli incentivi di carattere negativo, se mai dobbiamo porre degli incentivi di carattere positivo perché le somme siano riutilizzate il più rapidamente possibile.

Riteniamo quindi di dover insistere anche su questo punto, sia per il motivo che ho dianzi esposto, sia perché abbiamo già forzato il metodo seguito per altri fondi analoghi.

PRESIDENTE. Se non è approvato l'emendamento Baresi per l'aggiunta della lettera f), resta precluso l'emendamento presentato dallo stesso onorevole Baresi all'articolo 3, in cui si propone di sostituire il primo comma di tale articolo con il seguente:

« Le somme indicate nel secondo comma dell'articolo 1 sono depositate in conti correnti fruttiferi presso gli Istituti di credito, operanti nella zona, da designarsi dal Comi-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

tato di cui all'articolo 4, e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di Gorizia ».

CECCHERINI. Il motivo che ha mosso il collega Baresi nel presentare quell'emendamento è un motivo preciso. Il disegno di legge in partenza era stato predisposto per l'ex territorio di Trieste. In seguito, nelle more della stesura, esso è stato esteso anche alla provincia di Gorizia. Ora, l'emendamento partiva dal presupposto di lasciare presso che integro il capitale primitivo a favore di Trieste, considerando i frutti del capitale stesso, una volta ottenuta la possibilità di sfruttarlo.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Desidero chiarire questo punto. Quando questi fondi saranno dati in prestito ad aziende secondo quanto disponiamo negli articoli successivi, saranno concessi ad un tasso non superiore al 5 per cento: per ipotesi potrà trattarsi del tasso del 3 o del 4 per cento.

Noi abbiamo già concesso che questa quota di interesse affluisca al Fondo.

CECCHERINI. Ma il Fondo è infruttifero!

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Faccio un esempio: viene concesso un mutuo di un miliardo ad un'azienda meccanica per la durata di 10 anni. Al Fondo affluiscono delle quote semestrali o annuali, le quali comprendono una quota ammortamento ed una quota interesse — del 3, del 4 per cento — per cui si incasseranno all'anno 500 milioni più 150 milioni. Questi 150 milioni afferenti all'interesse, vanno a beneficio del Fondo. Questo è acquisito ed il Tesoro è d'accordo.

Man mano che queste semestralità rientrano al Fondo — mettiamo che a giugno i 500 milioni vengano ad essere disponibili — voi vorreste rendere fruttifere queste somme. Io penso che ciò sia inutile ed anche controproducente, perché essendo normale che le banche predispungano il programma di ammortamento, il comitato di gestione del Fondo stabilirà in anticipo come utilizzare i 500 milioni che saranno disponibili, mettiamo, il 1° luglio 1958. Di conseguenza noi auspichiamo che lo stesso primo luglio quelle somme vengano destinate a nuovi investimenti.

Mi oppongo a che, invece di andare a nuovi investimenti il 1° luglio, vi vadano il 30 settembre giacché in questo periodo il Fondo si avvantaggerebbe, anziché di un 3 per cento — quanto aveva ottenuto per il

finanziamento all'industria meccanica — del 5 per cento, quale magari prenderebbe attraverso il deposito bancario.

Io ritengo ciò negativo ai fini degli incentivi, e soprattutto così profondamente innovatore e turbatore di una prassi a cui il Tesoro è molto legato, che mi permetto di insistere perché a ciò non si arrivi, sottolineando che questo è un aspetto molto modesto e limitato in riferimento ad altre concessioni molto più sostanziali che sono state fatte.

BARESÌ. Per i fondi Irfis, Isveimer e Cis è stato stabilito proprio il principio che noi vogliamo affermare qui: le somme sono infatti depositate presso istituti di credito locali in conto corrente fruttifero.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. È una lunga battaglia quella che il Tesoro sta sostenendo. Io considero questo principio profondamente lesivo di quello che è un ordine bancario che noi dobbiamo tutelare. Se esso è stato stabilito in qualche caso, ciò è avvenuto contro la volontà del Tesoro.

SCHIRATTI. Dichiaro che, pur essendo venuto qui fermamente deciso a votare la lettera f) proposta dal collega Baresi, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo mi sono persuaso che risponde all'interesse dei beneficiari di questo provvedimento non approvare quell'emendamento. Prego anzi l'onorevole Baresi di ritirarlo. Poiché ho frequentato parecchio il mondo bancario, ho notato che allorché si affidano alle banche dei denari che per esse sono fruttiferi, le banche sono portate a porre delle remore alla successiva erogazione. Io non vorrei quindi che, volendo impinguare di piccole cifre questo Fondo, si finisca col rallentarne l'utilizzazione.

BARESÌ. Non insisto sulla lettera f) del mio emendamento.

Oltre alla lettera f), io propongo di aggiungere una lettera g) perché i 5 miliardi, anziché in anticipazione, siano dati in dotazione. Per i tre fondi del Mezzogiorno il Governo ha dato ben 11 miliardi e 280 milioni in dotazione. Riesce incomprensibile questa differenza che si vuole introdurre tra i fondi del Mezzogiorno ed il fondo di rotazione per Trieste. Insisto perciò perché sia aggiunta la lettera g), che diventerebbe lettera f).

PRESIDENTE. Per intelligenza della Commissione, rilevo che l'onorevole Baresi chiede anche la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 1, che sono del seguente tenore:

« Non oltre il 31 dicembre 1956, il Ministero del tesoro concederà al Fondo anticipazioni per 5 miliardi di lire.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Dal 1° gennaio 1965 il venticinque per cento delle somme che comunque affluiranno al Fondo è versato al Tesoro a scomputo dell'anticipazione di cui al precedente comma ».

I 5 miliardi dovrebbero essere dati senza limite di data e a titolo non di anticipazione, ma di dotazione permanente.

Dal canto suo l'onorevole Ceccherini propone, come ho già detto, sempre all'articolo 1, di sostituire nell'ultimo comma alla parola « anticipazioni » l'altra « dotazione »: tale emendamento coincide con l'emendamento Baresi relativo alla aggiunta della lettera g).

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Abbiamo esaminato a fondo questo problema e ci siamo resi conto delle ragioni profonde che hanno indotto i commissari a presentare questi emendamenti. Queste ragioni sono indubbiamente molto importanti; però il Governo fa notare che questo punto va considerato tenendo presente tutto il congegno della legge. Ci sono anche altri emendamenti che hanno suscitato in noi delle preoccupazioni. Pertanto vorrei pregare la Commissione di accantonare questo problema, in modo da poter dire la parola definitiva su questi emendamenti in correlazione con quanto decideremo relativamente agli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni si intende che allora l'emendamento dell'onorevole Baresi per la trasformazione dell'anticipazione in dotazione, nonché gli altri emendamenti connessi con questo, restano accantonati.

(Così rimane stabilito).

Metto pertanto in votazione l'articolo 1 fino alla lettera e) compresa:

(*Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia*).

« È costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

a) le somme disponibili sul Fondo E. R. P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul fondo stesso;

b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con l'Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui ».

(È approvato).

Gli onorevoli Berzanti, Schiratti, Biasutti, Driussi, Garlato, Ceccherini, Beltrame, Bettoli, Gianquinto, Marangone Vittorio, hanno presentato il seguente articolo 1-bis:

« È altresì costituito un Fondo di rotazione a carattere permanente, destinato a consentire l'industrializzazione nel territorio della provincia di Udine.

Al Fondo, di cui al precedente comma, affluiranno le quote di ammortamento per capitale ed interessi, relativi a finanziamenti concessi sul Fondo, nonché le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate di finanziamenti ».

BERZANTI. Chiediamo per ora l'accantonamento anche di questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora all'articolo 2. Ne do lettura:

(*Destinazione del Fondo — Mutui — Interessi e spese di gestione*).

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione ed ampliamento di stabilimenti industriali, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo articolo 3 nella misura, rispettivamente, del 70 e del 30 per cento.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento che affluisce al Fondo.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

I mutuatari sono inoltre tenuti a corrispondere annualmente, fino all'estinzione del mutuo, agli Istituti incaricati dei finanziamenti, come corrispettivo delle spese di amministrazione e come compenso del rischio assunto, una somma non superiore allo 0,50 per cento dell'intero ammontare della somma mutuata.

I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste ed agli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.

L'onorevole Ceccherini propone:

« Al primo comma aggiungere, dopo le parole: riattivazione, la parola: ammodernamento ».

L'onorevole Baresi propone:

« Al primo comma aggiungere dopo la parola: trasformazione, la parola: ammodernamento ».

Sempre l'onorevole Baresi propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « stabilimenti industriali » le altre « e artigianali ». Lo stesso emendamento è stato presentato anche dall'onorevole Gianquinto.

L'onorevole Ceccherini propone:

« Al primo comma aggiungere, dopo le parole: turistico-alberghiere, le parole: con esclusione di lavori pubblici ».

Segue l'emendamento Brusasca:

« Al primo comma aggiungere, dopo le parole: turistico-alberghiere, le parole: per la istituzione di corsi per la qualificazione dei giovani lavoratori nelle attività produttive determinate dalle nuove scoperte scientifiche ».

Poiché l'onorevole Brusasca è assente, l'emendamento si intende decaduto, se nessuno lo fa proprio.

L'onorevole Baresi, inoltre, propone al primo comma di sopprimere la dizione: « con preferenza nella zona industriale di Trieste ».

Lo stesso emendamento è stato presentato anche dall'onorevole Gianquinto.

L'onorevole Gianquinto ha presentato un altro emendamento relativo al primo comma,

inteso a sostituire alle parole « 4 miliardi » le altre « 5 miliardi ».

Questo è il quadro degli emendamenti che si riferiscono al primo comma dell'articolo 2.

Apro la discussione su questi emendamenti, avvertendo che esamineremo i vari commi separatamente.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Accetto l'emendamento Ceccherini-Baresi inteso ad aggiungere la parola « ammodernamento » dopo la parola « trasformazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Segue l'emendamento Ceccherini, inteso ad aggiungere dopo le parole « turistico-alberghiere » le altre « con esclusione di lavori pubblici ».

Prego l'onorevole Ceccherini di illustrare l'emendamento.

CECCHERINI. Il significato dell'emendamento è che tutto il disegno di legge deve andare a favore del potenziamento dell'economia triestina, escludendo quindi i lavori pubblici per i quali esistono altre leggi.

PRESIDENTE. Penso che ciò sia più chiaro se poniamo quell'aggiunta dopo le parole « sviluppo industriale ». In questo modo è evidente che queste somme non devono essere destinate in nessuna parte ai lavori pubblici.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Tanto l'onorevole Baresi quanto l'onorevole Gianquinto hanno proposto che dopo le parole « ampliamento di stabilimenti industriali » siano aggiunte le altre « e artigianali ».

BARESI. Sarà forse meglio dire: « e aziende artigiane ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

GARLATO. Vorrei chiedere una precisazione: sotto la dizione « costruzione di stabilimenti industriali » è compresa anche la costruzione di stabilimenti idroelettrici?

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Sì, ma lasciamo la dizione generica.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti: quello dell'onorevole Baresi: « Al primo

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

comma sopprimere la dizione: con preferenza nella zona industriale di Trieste»; e quello dell'onorevole Gianquinto dello stesso tenore.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Finora sono stato lieto di dare l'adesione del Governo agli emendamenti presentati, anche perché li ho ritenuti molto utili e perché hanno reso più chiaro ed esplicito il pensiero dell'estensore della legge. Di fronte agli emendamenti soppressivi dell'indicazione « con preferenza nella zona industriale di Trieste », devo dichiarare che tale indicazione non è stata casuale. Desidero tranquillizzare l'onorevole Baresi che con tale indicazione non si è voluta escludere volutamente Gorizia. Lo si è detto per motivi logici: attraverso questo fondo ed altre iniziative in atto pensiamo che debba essere notevolmente sviluppata la zona industriale di Trieste. Man mano che si presentano nuove occasioni di lavoro nella zona di Trieste è indispensabile creare anche gli alloggi. Noi abbiamo voluto esplicitamente indicare questo per sottolineare che questi fondi non debbono essere genericamente utilizzati, quasi a sostituzione di altre provvidenze per l'edilizia popolare. Vogliamo fare e faremo in modo che tutta la zona di Trieste e Gorizia benefici in modo ampio delle provvidenze di edilizia popolare già contemplate dalla legge e in più faremo in modo che sia data la casa a coloro che possono essere occupati nelle occasioni di lavoro che si stanno creando nella zona.

BARESI. Dopo le dichiarazioni del Governo ritiro il mio emendamento.

GIANQUINTO. Anche noi ritiriamo il nostro emendamento e ritiriamo anche l'altro che vuole sostituire « 4 miliardi » con « 5 miliardi » nel primo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianquinto propone un emendamento aggiuntivo al primo comma: « Il 30 per cento del Fondo è riservato al finanziamento delle medie e piccole imprese ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Ritengo che un emendamento di questo tipo possa essere pericoloso. Io ho una certa esperienza perché ho fatto parte, per esempio, del Comitato I.M.I.-E.R.P. per prestiti in dollari e in sterline e so che quando gli incaricati si trovano di fronte a una formulazione così precisa dividono in maniera aritmetica il fondo.

D'altra parte, noi poniamo con questo emendamento un problema: nessuno è in grado di dare una definizione esatta dalla

media e della piccola azienda. Si definiscono tali aziende in base al capitale, agli investimenti o al numero degli operai?

Trasformate l'emendamento in ordine del giorno e io sarò lieto di accoglierlo.

GIANQUINTO. Lo ritiriamo e lo trasformeremo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 con gli emendamenti approvati:

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

« Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo articolo 3 nella misura, rispettivamente, del 70 e del 30 per cento ».

Sono stati presentati su questo comma alcuni emendamenti. L'onorevole Baresi propone di sostituire le parole: « 50 per cento », con le parole: « 75 per cento ».

L'onorevole Ceccherini propone identico emendamento.

Aprò la discussione su questa che è indubbiamente una proposta di un certo rilievo.

Come relatore, osservo che bisognerà stare molto attenti nel proporre l'elevazione di questa percentuale, in quanto che non può essere trascurato il fatto che quanto più alta è la somma che si vuole per una determinata iniziativa e tanto più aspra diventerà la richiesta. Mi pare che la concessione del mutuo per il 50 per cento della spesa occorrente sia già una buona agevolazione.

CECCHERINI. Siamo stati spinti a proporre l'elevazione della misura del mutuo dal 50 al 75 per cento in analogia a quanto avviene per la Cassa per il Mezzogiorno, e

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) - SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

per l'Alto Adige. Le preoccupazioni espresse dal presidente-relatore sono giustificate e le comprendo anch'io. Dobbiamo però far presente che si tratta di un limite massimo e che non è detto che tutte le volte si debba arrivare al 75 per cento. Del resto, ripeto, questa misura è stabilita anche in provvedimenti analoghi vigenti nella regione Trentino-Alto Adige e nel Mezzogiorno. Abbiamo pensato che anche per Trieste si potesse arrivare a questo limite, naturalmente inteso come limite estremo.

GRILLI. Si potrebbe arrivare ad un compromesso fissando la percentuale del 75 per cento solamente per le operazioni di mutui non superiori a una certa cifra, ad esempio dieci milioni, e quella del 50 per cento per i mutui superiori, in modo da favorire le aziende artigiane e quelle piccole e medie, che particolarmente hanno bisogno di assistenza.

BIASUTTI. Mi rendo conto della ragione che ha suggerito l'emendamento di cui discutiamo. Però le osservazioni fatte dal presidente hanno un notevole valore, soprattutto se si considera che si deve facilitare soprattutto la ripresa delle attività che ci sono. Con l'elevazione della percentuale del mutuo noi richiameremo dal di fuori determinate iniziative, le quali non farebbero altro che sfruttare queste facilitazioni, creando così una massa fittizia di lavoro e di industrie che domani non resisterebbero.

Penso pertanto che sarebbe opportuno che i proponenti riducessero la percentuale del mutuo. Non va dimenticato che nel Mezzogiorno l'attività industriale non esisteva o c'era in misura notevolmente ridotta, mentre a Trieste l'attività industriale ha raggiunto un livello certamente superiore alla media.

GIANQUINTO. Penso che non si possa fare richiamo al Mezzogiorno per le ragioni che sono state illustrate dal collega Biasutti. A Trieste si tratta di aiutare l'iniziativa privata a svilupparsi. Nel Mezzogiorno si tratta di creare una attività industriale. Quindi, mentre è logico che nel Mezzogiorno d'Italia si arrivi al contributo sino al 75 per cento, a Trieste la questione è diversa; per cui, tenendo presente che lo scopo del disegno di legge è quello di stimolare l'iniziativa privata che già esiste, penso che bisogna lasciare immutato il testo governativo.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Sono molto sensibile a quanto è stato detto dai vari oratori; in

modo particolare concordo con quanto è stato detto dal presidente. È chiaro che il Tesoro è contrario a tali emendamenti, in quanto il 50 per cento corrisponde ad un metodo già in atto; ho anche il timore che se eleviamo la percentuale del mutuo al 75 per cento della spesa occorrente, essa diventa la regola. Con la percentuale del 50 per cento noi metteremo in moto un volume di attività industriali molto maggiore.

Insisto perché si lasci immutato il testo governativo.

PRESIDENTE. Mi sono pervenuti, ora, altri due emendamenti: uno dell'onorevole Grilli, il quale propone di aggiungere dopo le parole: « sono erogati », le altre: « quando la spesa superi i dieci milioni di lire, e non può superare il 75 per cento della spesa quando non superi i dieci milioni di lire »; l'altro dell'onorevole Benvenuti: « In casi eccezionali, e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro, i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma ».

BENVENUTI. Mi pare che l'emendamento dia la possibilità al Governo di fronteggiare provvisoriamente, ma sostanzialmente, l'allargamento del credito a quelle particolari situazioni di punta. È una proposta che risponde alle necessità locali.

CECCHERINI. D'accordo.

GIANQUINTO. Penso che si potrebbe integrare l'emendamento aggiungendo queste parole: « specie quando si tratta di medie e piccole imprese ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo non è favorevole a questo secondo emendamento. Nel caso delle « punte psicologiche » si può fare una eccezione. Ma se si vuole allargare l'eccezione non posso non essere contrario.

GRILLI. Le grandi imprese hanno sempre modo di farsi valere sia presso gli enti locali che presso i ministeri. Esprimo la preoccupazione che una parte eccessiva del Fondo vada ai grandi progetti, trascurando le medie e piccole aziende.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Sono contrario all'emendamento Gianquinto-Grilli. A questo punto devo rilevare soltanto che le banche hanno una certa riluttanza a concedere dei mutui alle piccole e medie aziende. È chiaro che esse preferiscono fare un mutuo di 100 milioni a una grossa industria, piuttosto di concedere 10 mutui di 10 milioni ad

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

altrettante piccole industrie. Le ragioni sono ovvie.

Sono pronto ad accogliere un ordine del giorno di questo genere, ma non posso accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Anche il relatore ha espresso parere contrario.

A questo proposito ricordo che anche nel piano Fanfani si parla di mutui a favore delle piccole e medie aziende agricole. La pratica però ci informa che per la riluttanza delle banche a concedere mutui a tali aziende e per il giuoco delle garanzie, finiscono per avvantaggiarsi della disposizione le grandi aziende.

Come relatore non do parere favorevole perché temo che si finisca per creare una fonte di discussione, mentre la gestione del fondo dovrebbe essere snella, anche perché affidata a un comitato sensibile alle esigenze locali.

CECCHERINI. Anche a nome del collega Baresi, ritiriamo i nostri emendamenti ed aderiamo a quello presentato dall'onorevole Benvenuti.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, mantiene il suo emendamento?

GRILLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Grilli-Gianquinto del quale è già stata data lettura.

(Non è approvato).

Al secondo comma dell'articolo 2 l'onorevole Baresi ha proposto di sopprimere le seguenti parole: « e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo articolo 3 nella misura, rispettivamente, del 70 e del 30 per cento ».

BARESI. Di fronte a questo comma gli istituti locali sono insorti. Essi non ritengono giusto di accollarsi la perdita del 30 per cento, non partecipando alle decisioni del comitato di gestione. Pensano che ciò sia contrario alla legislazione vigente sul credito, e quindi hanno chiesto che questa parte del secondo comma venga soppressa.

PRESIDENTE. Come relatore faccio osservare che ponendo le eventuali perdite a carico del Fondo, senza alcuna possibilità di rivalsa, neppure parziale, verso gli istituti incaricati del finanziamento, finiremo per rendere più rigido, più oculato ed anche più burocratico il funzionamento del comitato di gestione. Essendovi infatti in questo comitato anche dei funzionari statali, essi si metteranno in condizione di fare operazioni tali che non ci sia possibilità di accollare al

fondo delle perdite, perché questo rappresenterebbe nel loro ordine disciplinare un insuccesso.

Sempre tenendo presente tutto il sistema della legge, gli istituti incaricati dei finanziamenti sono chiamati in causa e devono sopportare la eventuale perdita del 30 per cento, perché, se è vero che il Fondo ha un suo consiglio di amministrazione, tuttavia, l'istruzione bancaria delle operazioni è compito appunto delle banche delegate. Ora, se queste sanno che una loro scarsa diligenza nell'istruire la pratica può comportare un accollo, anche soltanto parziale, della perdita, esse useranno tutte quelle cautele che usano adottare quando svolgono operazioni proprie. Ma se le banche non sono chiamate a rispondere in alcuna misura di quella che può essere la perdita conseguente ad una operazione che esse hanno istruito, difficilmente avvertiranno il comitato di gestione del Fondo che quella determinata operazione presenta dal punto di vista tecnico delle difficoltà e dei pericoli di insolvenza. La norma è stata posta un quanto si chiede la collaborazione degli istituti bancari soprattutto in sede esecutiva. Eliminando la norma anche se questa collaborazione non mancherà, indubbiamente vi sarà una maggiore indifferenza da parte degli istituti.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Sono perfettamente d'accordo col Presidente, il quale ha anticipato quanto io avrei detto.

MAGLIETTA. Noi voteremo contro la soppressione di questa parte dell'articolo 2.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Anziché approvare l'emendamento soppressivo, potremmo modificare le percentuali, fissando rispettivamente l'80 e il 20 per cento.

BERZANTI. Presento io formalmente un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. L'onorevole Baresi insiste sul suo emendamento?

BARESI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento Berzanti, inteso a sostituire alla fine del secondo comma le parole « del 70 e del 30 per cento » con le altre « dell'80 e del 20 per cento ».

(È approvato).

L'onorevole Bartole ha presentato il seguente emendamento: aggiungere al secondo comma: « salvo quanto stabilito nell'articolo 3 ».

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

BARTOLE. All'articolo 3 io propongo di inserire, tra il primo e il secondo comma, un comma aggiuntivo, al fine di chiarire esattamente quelle che sono le funzioni e le responsabilità dell'istituto gestore per quanto riguarda il sistema di ripartizione del rischio.

Nell'ipotesi che la commissione dovesse accogliere l'emendamento aggiuntivo che io ho proposto all'articolo 3, riterrei opportuno che il secondo comma dell'articolo 2 venisse completato con questo riferimento.

PRESIDENTE. Discuteremo allora questo emendamento quando saremo arrivati all'articolo 3.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 con le modifiche già approvate,

« Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per e quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento ».

(È approvato).

Segue ora l'emendamento Benvenuti, il quale propone di aggiungere il seguente comma, che, se approvato, diventerà il terzo comma dell'articolo 2:

« In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro, i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 2, che ora diventa quarto comma.

L'onorevole Baresi propone per questo comma di sostituire le parole « 5 per cento » con le altre « 3 per cento ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Quando si dice « non superiore al 5 per cento », non si esclude che in qualche caso si vada al di sotto. Lasciate che sia il comitato a decidere.

GRILLI. Io riterrei che la legge a questo proposito non dovrebbe essere elastica. Non mi pare che si possa lasciare né agli enti locali né a quelli centrali la facoltà di fissare il saggio di interesse sui mutui. In questo

modo andremmo incontro a dei seri pericoli: per un'impresa potrebbe essere fissato l'1 per cento, e per un'altra il 5 per cento.

Se mai si potrebbe distinguere fissando per determinati mutui un saggio più alto, e per altri un saggio inferiore. Ma il saggio deve essere fissato: bisogna fare in modo che nessuno abbia la facoltà di alterare quanto la legge stabilisce.

BERZANTI. Non condivido le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Grilli, in quanto ritengo che il penultimo comma dell'articolo 4, dove è detto che « il comitato determina l'ammontare del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto » (e si noti che si tratta del comitato di gestione locale, non del Ministero del tesoro) vada interpretato nel senso che questa determinazione non deve esser fatta proprio mutuo per mutuo, bensì deve essere una determinazione di massima, nel senso che per determinati tipi di finanziamento si dovrà stabilire un certo interesse, e per altri tipi un interesse diverso.

Questo è il criterio che viene applicato normalmente da tutti i comitati esecutivi, là dove sia demandato ad essi il compito di fissare il saggio d'interesse per i mutui.

Di conseguenza la preoccupazione che si possano fare delle parzialità, è eccessiva. Sono invece favorevole a questo decentramento, a questa maggiore autonomia del comitato di gestione, il quale, sempre attenendosi a norme di carattere generale, può distinguere tra i vari tipi di finanziamento.

PRESIDENTE. Come relatore, faccio osservare che in fondo il terzo comma viene incontro anche all'impostazione dell'emendamento Grilli.

Qui si tratta di vedere come ciascuno di noi intende il complesso del disegno di legge. Esaminando l'economia generale del provvedimento, io ho tratto l'impressione che si intende creare un organismo che per snellezza e sensibilità sia più vicino agli organismi dell'ordinamento bancario che non a quelli dell'ordinamento burocratico.

Lasciare al comitato la libertà di fissare la misura dell'interesse — sempre però nei limiti del 5 per cento — sembra inopportuno all'onorevole Grilli ma è necessario, se noi vogliamo veramente, in armonia con gli articoli che abbiamo già approvato e con quelli che seguono, dare al comitato la possibilità di esprimere un giudizio. Se si tratterà di fare un'operazione la quale non presenta difficoltà e per la durata soltanto di 3 o 4 anni, il comitato potrebbe anche portare il saggio d'interesse al 4 per cento, perché il rischio

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

sarebbe minore. Mentre per un'altra operazione, la quale arrivasse verso il limite estremo di durata, potrebbe esserci una misura di saggio diversa.

Non so se noi facciamo bene a introdurre in questo disegno di legge eccessive precisazioni, perché così noi trasformeremmo il comitato gestore del Fondo in un organismo di carattere burocratico, il quale, di fronte ad una legge minuta, avrebbe soprattutto la preoccupazione di non contraddire la legge. L'interesse della zona di Trieste sarebbe una cosa di secondaria importanza; vi sarebbe l'unica preoccupazione di non incorrere nei richiami del ministero oppure nella non approvazione della Corte dei conti.

Non mi sembra pertanto che gli emendamenti possano accettarsi.

Il relatore è contrario agli emendamenti.

L'onorevole Baresi ha chiesto che insieme col terzo comma si discuta anche il quarto, che è del seguente tenore:

« I mutuatari sono inoltre tenuti a corrispondere annualmente, fino all'estinzione del mutuo, agli Istituti incaricati dei finanziamenti, come corrispettivo delle spese di amministrazione e come compenso del rischio assunto, una somma non superiore allo 0,50 per cento dell'intero ammontare della somma mutuata ».

Su questo quarto comma ci sono due emendamenti; uno dell'onorevole Ceccherini: « sostituire le parole: « annualmente, con le parole: « una volta tanto »; e quello dell'onorevole Baresi: « al quarto comma sostituire alla parola: annualmente, le parole: una volta tanto e sopprimere le due seguenti dizioni: fino alla estinzione del mutuo e come compenso del rischio assunto ».

Inoltre c'è un emendamento Gianquinto sostitutivo del quarto comma: « Nell'interesse è compreso il corrispettivo dovuto agli istituti incaricati dei finanziamenti per spese di amministrazione e il compenso del rischio assunto nella misura non superiore a..... dell'ammontare della somma ».

Lo spirito dell'emendamento Gianquinto è questo: il mutuatario paga un interesse. Su questo interesse il Fondo dovrà togliere una parte per darla all'istituto come corrispettivo delle spese d'amministrazione.

CECCHERINI. Desidero spiegare lo spirito del mio emendamento. Esso mira a sostituire alla parola « annualmente », le altre « una volta tanto », nel presupposto che gli istituti finanziatori abbiano degli introiti di riflesso. In via subordinata, qualora si volesse

mantenere una quota annua, faccio presente che, per esempio, la Cassa di risparmio di Trieste (un ente che non ha fini speculativi e di lucro), per bocca del suo presidente e del suo direttore generale, ha dichiarato di essere disposta ad accettare la percentuale dello 0,30 annualmente. Quindi io propongo: una volta tanto, percentuale 0,50; annualmente, percentuale 0,30.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. La percentuale deve servire sia per le spese di amministrazione che per quota rischio. Osservo che la percentuale 0,50 è un massimale e non è escluso che nelle convenzioni si possa stabilire, per esempio, la percentuale dello 0,30.

State attenti di non creare una legge che poi si rivelerà inoperante.

BERZANTI. Non intendo fare una proposta formale, ma esprimere soltanto un mio parere. Sarei favorevole a includere nel tasso d'interesse anche le quote da destinarsi al risarcimento delle spese di amministrazione dell'istituto gestore e a compenso del rischio cui esso va incontro. Teniamo presente quanto è stato già fatto in proposito in occasione di altra legge recentemente affrontata.

GRILLI. Presento un emendamento, il quale ubbidisce a due criteri: quello della differenza che mi sembra debba esistere fra mutuatari che vengono a godere di un grosso mutuo e mutuatari che vengono a godere di un modesto mutuo; per cui si propone un saggio del 4 per cento per i grossi mutuatari, del 3 per gli altri; e quello della anelasticità del saggio d'interesse, cioè arbitro di stabilire tale saggio è soltanto il legislatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Baresi ha proposto di sostituire al terzo comma le parole « 5 per cento » con le altre « 3 per cento ».

Insiste sull'emendamento ?

BARESI. Insisto, ma sono disposto a modificarlo, a sostituire cioè al « 5 per cento » il « 4 per cento » anziché il « 3 per cento ». Se questo emendamento viene approvato ritiro l'altro relativo al quarto comma, che è del seguente tenore:

« Al quarto comma sostituire alla parola: annualmente, le parole: una volta tanto e sopprimere le due seguenti dizioni: fino alla estinzione del mutuo e e come compenso del rischio assunto ».

CECCHERINI. Io mi associo per quanto riguarda il mio emendamento, ritirandolo ed aderendo al primo emendamento Baresi.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento Gianquinto, Grilli, Maglietta il quale propone di sostituire alle parole « non superiore al 5 per cento » le altre « del 4 per cento quando il mutuo supera l'ammontare di 10 milioni di lire e del 3 per cento quando il mutuo non supera l'ammontare di 10 milioni di lire ». Siamo quindi al concetto della fissità del saggio e della gradualità di esso a seconda dell'entità del mutuo.

GRILLI. A quest'emendamento si può aggiungere quello aggiuntivo dell'onorevole Gianquinto, in cui si dice che nel saggio d'interesse è compresa anche quella provvigione che il Fondo deve dare agli istituti che compiono l'operazione.

PRESIDENTE. Ricordo che ho dato lettura di un emendamento dell'onorevole Gianquinto, emendamento che si differenzia sia dal testo del disegno di legge che dalla proposta degli onorevoli Ceccherini e Baresi, i quali intendono sostituire alla parola « annualmente » le altre « una volta tanto ».

L'onorevole Gianquinto non ha però precisato come dividerebbe il 5 per cento, o il 3 o 4 per cento del suo emendamento, tra il Fondo e l'istituto che collabora con esso all'operazione.

Come relatore e come tecnico accetterei questo sistema e rimetterei, sempre in omaggio a quel senso di elasticità e a quella che è l'economia generale della legge, la divisione dell'interesse all'accordo tra l'amministrazione del Fondo e le banche, anche per stimolare queste ultime ad eseguire l'operazione con senso di responsabilità ed adottando la formula più economica. Completerei quindi l'emendamento con l'aggiunta: « in una misura che sarà fissata nella convenzione ».

Sono invece contrario all'emendamento relativo al 3 e al 4 per cento. D'altra parte, se coloro che chiedono il mutuo vogliono dare solo il 3 per cento, devono essere in difficili condizioni, di modo che le banche chiederanno una quota maggiore e al Fondo non resterà nulla.

BERZANTI. Trasformo il suggerimento del Presidente in proposta formale, la quale aderisce pienamente a quello che è stato già detto da me e che ancora più chiaramente è stato esposto poc'anzi dal Presidente, stabilendo peraltro il tasso d'interesse nella misura fissa del 5 per cento, comprensiva anche della quota di compenso per rischio e spese di amministrazione da corrispondersi all'ente gestore e da concordarsi col medesimo nella convenzione che sarà fatta.

Faccio d'altra parte osservare che la mia proposta corrisponde nella sostanza a quella dell'onorevole Baresi il quale voleva il 4 per cento, a cui però va aggiunto lo 0,50 per cento dell'intero ammontare della somma mutuata: il che, dai calcoli fatti, corrisponde all'1 per cento.

CECCHERINI. Non sono favorevole al 5 per cento fisso, perché riconosco alla commissione che deve concedere il mutuo la facoltà di variare le domande in base al rischio ed anche — questo soprattutto è lo spirito della legge — alle possibilità di impiego di mano d'opera. Ritengo pertanto che questa commissione, trovandosi di fronte ad una domanda la quale comporta l'impiego di molta mano d'opera, dovrebbe essere disposta a far correre al fondo una maggiore alea di quella che possa derivare da un'altra domanda che occuperebbe però meno mano d'opera.

Insisto perciò perché sia mantenuta la formula « non superiore al 5 per cento ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo sta venendo incontro ai desideri della Commissione in modo molto ampio; ma è chiaro che se insistete su punti per i quali il Governo ha dichiarato di non poter fare ulteriori concessioni, esso sarà costretto a modificare il suo atteggiamento su altri problemi. Mi pare che stiamo facendo cose veramente eccezionali, ma non possiamo andare oltre un certo limite.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento Gianquinto abbia raccolto notevoli simpatie, e che esso inoltre rientri in quello che è il sistema generale della legge. Lo rileggo con le modifiche che ho proposto:

« Nel saggio di interesse è compreso il corrispettivo dovuto agli istituti incaricati dei finanziamenti per le spese di amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalità che saranno fissate nella convenzione di cui all'articolo 5 ».

Resta ancora da risolvere la questione se il saggio debba essere non superiore al 5 per cento, ovvero se debba essere stabilito nella misura fissa del 5 per cento. L'onorevole Berzanti è per quest'ultima tesi, l'onorevole Ceccherini è invece per la prima tesi.

Lasciando per ora impregiudicata questa questione, chiedo ancora all'onorevole Baresi se insiste nel suo emendamento.

BARESI. Non insisto; accedo alla formula « non superiore al 5 per cento » comprensivo però del corrispettivo dovuto agli istituti bancari.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

CECCHERINI. Mi associo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto e Grilli insistono nel loro emendamento inteso a sostituire al 5 per cento il 3 ed il 4 per cento a seconda dei casi?

GRILLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Votiamo per divisione questo terzo comma, che, ripeto, diventerà il quarto comma dell'articolo.

Metto in votazione il primo alinea: « Sulle somme mutate è dovuto l'interesse ».

(È approvato).

Dobbiamo ora votare la misura dell'interesse. L'onorevole Ceccherini e l'onorevole Baresi propongono che si dica: « non superiore al 5 per cento ». L'onorevole Berzanti propone che si dica: « del 5 per cento ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. È chiaro che nelle parole dell'onorevole Berzanti c'è il timore che a Trieste si crei una situazione di favore eccessivo. Voglio precisare che di solito quando nelle leggi si parla di percentuale non superiore al 5 per cento nelle convenzioni si applica il 5 per cento.

BERZANTI. La ragione per la quale io insisto nella percentuale del 5 per cento fissa non risiede nella preoccupazione che si possa creare a Trieste una situazione di favore, cioè che si possano concedere mutui a tasso eccessivamente basso, né in quella espressa da altri colleghi che si possano verificare arbitrî da parte del comitato gestore. Non ho queste preoccupazioni. Mi preoccupo invece che si dia in qualche modo una stabilità al tasso di interesse, per quelle osservazioni che sono state messe in risalto poco fa dal nostro presidente.

PRESIDENTE. Non equivochiamo. Io ho cercato di interpretare lo spirito della sua proposta. Come relatore anzi dovrei dire che mi sembra inopportuno stabilire il tasso fisso del 5 per cento.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Insisto sulla dizione: « non superiore al 5 per cento ».

BERZANTI. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Rimane allora fermo l'interesse del 5 per cento. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2 con la soppressione delle parole: « che affluisce al Fondo », in quanto esse contrastano col successivo comma:

« Sulle somme mutate è dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gianquinto così concepito:

« Nel saggio d'interesse è compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati del finanziamento per le spese di amministrazione e come compenso al rischio assunto nella misura e con le modalità che saranno fissate nella convenzione di cui all'articolo 5 ».

Esso costituisce il quarto comma.

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato un emendamento dell'onorevole Baresi tendente ad aggiungere dopo la parola: « Trieste », le parole: « e di Gorizia ». Pongo in votazione il comma così modificato:

« I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 2 con le modificazioni apportate:

(Destinazione del Fondo — Mutui — Interessi e spese di gestione).

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento.

In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) - SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento.

Nel saggio di interesse è compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalità che saranno fissate nella convenzione di cui all'articolo 5.

I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

(*Deposito del Fondo - Modalità per i prelievi*)

« Le somme indicate nel secondo comma dell'articolo 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste.

Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche per tramite di altri istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti tre emendamenti: il primo dell'onorevole Baresi propone di sostituire il primo comma col seguente:

« Le somme indicate nel secondo comma dell'articolo 1 sono depositate in conti correnti fruttiferi presso gli Istituti di credito, operanti nella zona, da designarsi dal Comitato di cui all'articolo 4, e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 5, per mezzo delle Casse di risparmio di Trieste e di Gorizia ».

Il secondo dell'onorevole Ceccherini propone di aggiungere al primo comma le parole: « e di quella di Gorizia ».

L'onorevole Bartole propone di inserire, dopo il primo comma, il seguente:

« Detto Istituto è espressamente autorizzato a compiere le operazioni del Fondo per conto dello Stato, in deroga alle leggi e allo statuto che ne disciplinano l'attività. Le operazioni del Fondo costituiscono una gestione speciale e separata nella contabilità e nella amministrazione dell'Istituto stesso. La Cassa di risparmio di Trieste risponde del rischio di cui al precedente articolo 2 entro i limiti di un apposito fondo di garanzia e di riserva da costituire ed incrementare nei modi e nella misura che verranno stabiliti nella convenzione prevista nel successivo articolo 5 ».

BARESI. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Ceccherini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma con la modifica apportata:

« Le somme indicate nel secondo comma dell'articolo 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia ».

(È approvato).

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Circa l'emendamento Bartole, debbo osservare per la prima parte che esso va contro lo spirito e la formulazione della legge; bisogna togliere le parole: « per conto dello Stato ».

Per la seconda parte: « Le operazioni del Fondo costituiscono una gestione speciale e separata nella contabilità e nell'amministrazione dell'istituto stesso », dichiaro che non ho motivi di sostanza per oppormi, ma che non comprendo le ragioni per cui si fa questa proposta. Non è necessario dirlo per legge. Così pure la terza parte dell'emendamento: « La Cassa di risparmio di Trieste risponde del rischio di cui al precedente articolo 2 entro i limiti di un apposito fondo di garanzia e di riserva da costituire ed incrementare nei modi e nella misura che verranno stabiliti nella convenzione prevista nel successivo articolo 5 », mi pare superflua. È materia che riguarda gli organi della Cassa di risparmio.

BARTOLE. Faccio presente che l'emendamento che ho proposto alla Commissione è

stato sollecitato proprio dalla Cassa di risparmio di Trieste.

Sono d'accordo sull'opportunità di eliminare le parole « per conto dello Stato ». Ma osservo che lo stesso Presidente, quando poc'anzi parlava di una certa perplessità da parte dell'istituto gestore in ordine alla responsabilità per operazioni che esulano dalla competenza dell'istituto stesso, ha posto l'accento sul problema che qui viene sollevato. Ora il rischio è stato ridotto, avendo abbassato la percentuale dal 30 al 20 per cento. Ma da parte degli amici di Trieste e da parte mia sussiste una certa perplessità sull'opportunità di accollare all'istituto una responsabilità finanziaria per delle operazioni, le quali vengono stabilite da un comitato in cui manca qualsiasi rappresentanza dell'istituto gestore, cioè della Cassa di risparmio. Potrà infatti accadere di trovarsi di fronte ad operazioni finanziarie di notevole entità, le quali possono far correre agli istituti delle notevoli alee per il rischio esagerato che comportano: il che automaticamente verrebbe anche a restringere il campo d'azione del comitato di gestione, che pure, secondo la relazione premessa allo stampato, deve essere l'elemento propulsore per il raggiungimento degli scopi in parola.

Come i colleghi avranno rilevato, quando all'articolo 2 del disegno di legge si parla di questo rischio ripartito, in sostanza si viene a introdurre il criterio della legge n. 1419 del 1947, la quale dettava provvidenze per il credito alle medie e piccole imprese industriali. Però qui si riproduce soltanto una parte di quella legge, ci si limita cioè alla ripartizione delle perdite, omettendo completamente tutte le altre misure intese ad attenuare ragionevolmente il rischio dell'istituto gestore. La legge che ho citato, in ossequio ai principi dell'ordinamento bancario che vietano, alle aziende di credito che accolgono depositi, di effettuare operazioni mobiliari a medio e lungo termine, creava per il nuovo servizio di credito una sezione speciale presso la Banca nazionale del lavoro, dotata di una propria personalità giuridica distinta da quella della banca.

PRESIDENTE. Con questo Fondo di rotazione siamo di fronte ad una fattispecie diversa da quella, perché il Fondo di rotazione avrà soltanto la collaborazione della banca nell'operazione: la banca non farà in questi casi operazioni in proprio.

BERZANTI. Ormai la questione è superata per la formula nuova dell'articolo 2, in base alla quale è demandato alla conven-

zione di fissare il corrispettivo dovuto alla banca per il rischio assunto.

PRESIDENTE. Trovo invece opportuno inserire nella legge, come propone l'onorevole Bartole, la facoltà per le Casse di risparmio di accettare queste operazioni da svolgersi con il fondo di rotazione, anche in deroga ai propri statuti.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Trovo anch'io opportuna questa disposizione.

BARTOLE. Perché sia evidente la necessità di inserire questa norma, porto un esempio. La legge Tupini n. 408 per l'edilizia popolare stabilisce che i salariati dello Stato, se costituiti in cooperative, possono ottenere il mutuo dallo Stato. Senonché essi non hanno possibilità di ottenerlo, né presso la Cassa depositi e prestiti, né presso gli istituti di previdenza, né presso le Casse di risparmio, perché ad esempio, queste ultime non possono effettuare operazioni al di là di una determinata scadenza, nonostante che nella legge sia stabilito che esse possono effettuare queste operazioni in deroga alle disposizioni statutarie.

GRILLI. Io aggiungerei anche l'altra parte dell'emendamento Bartole relativa alla contabilità separata.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che una norma del genere sia al di fuori del sistema della legge. Infatti in che posizione si troverà la Cassa di Risparmio o un altro istituto rispetto all'amministrazione del Fondo? I postulanti del mutuo si rivolgeranno al Fondo, il quale, se consente in linea di massima all'operazione, la colloca presso una determinata banca, per esempio presso la Cassa di risparmio di Trieste, incaricandola di istruire l'operazione, e quindi di ricercare i documenti, i certificati storici, ecc.; nella convenzione poi si arriverà all'accordo sulla misura dell'interesse. Ma i fondi con i quali la Cassa di risparmio fa l'operazione, sono del Tesoro: Non vedo quindi perché si debba stabilire una contabilità particolare.

Non avviene come per le ordinarie operazioni di credito fondiario in cui la Banca effettua i finanziamenti con i propri fondi.

Nel caso in esame la banca non tira fuori niente di suo, presta soltanto gli sportelli e l'attrezzatura degli uffici.

Penso che l'emendamento dell'onorevole Bartole debba essere limitato solo nel senso di inserire, tra il primo ed secondo comma dell'articolo 3, il seguente comma:

« Detti istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni del Fondo

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

anche in deroga alle leggi ed agli statuti che disciplinano la loro attività ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 3:

« Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso ».

BARESI. Io sopprimerei le parole: « a medio e lungo termine » sostituendole con le altre « operanti nella zona ».

CECCHERINI. Non c'è nessuna banca del genere, solo la banca del Friuli.

BERZANTI. Che si tratti di istituti i quali già fanno operazioni a medio e lungo termine è la minima garanzia che va richiesta per poter loro affidare questa attività. Chi ha un po' di esperienza di istituti bancari, sa che l'istituto deve avere una attrezzatura per determinate operazioni. Un istituto che fa operazioni a breve termine, non è autorizzato a giudicare la validità di un'operazione a medio o lungo termine.

PRESIDENTE. Poiché non è stato presentato formalmente alcun emendamento, pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3 che diventa comma terzo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso:

(*Deposito del Fondo — Modalità per i prelievi*).

« Le somme indicate nel secondo comma dell'articolo 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia.

Detti Istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attività.

Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso ».

(È approvato).

L'onorevole Bartole aveva presentato sull'articolo 2 un emendamento subordinato,

inteso ad aggiungere: « salvo quanto proposto nell'articolo 3 per gli istituti gestori ». Naturalmente questo emendamento è assorbito.

Passiamo all'articolo 4:

(*Comitato per la gestione del Fondo*).

« I finanziamenti sono deliberati da un Comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio.

Il Comitato è composto:

da un presidente;

da 3 membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia;

da 5 membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, della industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo.

Il Comitato determina l'ammontare del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro, si propongono dal Comitato stesso, e fanno carico al fondo di cui all'articolo 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente ».

Sul primo comma non ci sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma l'onorevole Gianquinto ha presentato il seguente emendamento: « nonché da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori esistenti; nonché da due rappresentanti del consiglio comunale di Trieste e dal rappresentante del consiglio provinciale di Gorizia ».

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

BARTOLE. Perché allora non si aggiunge anche un rappresentante del consiglio comunale di Gorizia?

BELTRAME. Il disegno di legge riguarda tutta la provincia di Gorizia; credo anzi che nelle intenzioni dei proponenti esso si riferisca soprattutto a Monfalcone.

BARESI. Il disegno di legge riguarda tutto il territorio di Trieste.

BELTRAME. Ma in questo momento Trieste non ha altro organo che la rappresenti se non il consiglio comunale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceccherini ha presentato ora un emendamento al secondo capoverso del comma 2, nel senso di portare a cinque i membri designati dal comitato interministeriale per il credito e il risparmio, a tre quelli scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste e due tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia.

CECCHERINI. Lo scopo che mi ha mosso a presentare questo emendamento è quello di parificare almeno il numero dei rappresentanti delle categorie interessate con quello dei membri designati dai ministeri.

BIASUTTI. Vorrei che fosse tenuto presente che la funzione del comitato per la gestione del Fondo è simile a quella che hanno i comitati di sconto e i comitati direttivi dei vari istituti di credito. Questi sono composti da elementi qualificati e ridotti di numero. Vorrei perciò osservare che il comitato è già troppo numeroso per accrescere il numero dei membri. Non bisogna dimenticare che dipenderà dalla capacità di tale comitato se il Fondo potrà funzionare.

BELTRAME. Non mi pare che le osservazioni del collega Biasutti possano servire a bloccare il nostro emendamento. Quando anche il comitato risultasse composto di una dozzina di membri, non mi pare che il numero sarebbe eccessivo. Lo scopo del Fondo non è quello di agevolare questa o quella ditta, ma di assicurare un maggiore impiego di mano d'opera triestina. La distribuzione dei fondi deve essere fatta non col criterio del tornaconto individuale, ma con quello della pubblica utilità e soprattutto dell'occupazione operaia. Noi pensiamo che la rappresentanza operaia in questo comitato sia essenziale per raggiungere tali scopi.

GIANQUINTO. Dalla discussione mi pare che sia emerso tutto l'insieme dei poteri del comitato gestore del Fondo. Esso è un comitato che decide gli investimenti da compiere e le condizioni degli investimenti stessi, il

saggio d'interesse, ecc. Mi pare che sia giusto assicurare a tale comitato la rappresentanza di base più larga possibile. Non c'è, a mio avviso, nessuna analogia col comitato di sconto. Il comitato per la gestione del Fondo decide in che senso deve essere orientato lo sviluppo dell'attività economica e industriale di Trieste. Ora a me pare che non si possa negare al consiglio comunale di Trieste, che è l'unico e massimo organo elettivo in questo momento, di essere rappresentato in seno al comitato per la gestione del Fondo. Questo è lo scopo del mio emendamento. Esso è essenziale per noi.

Per quanto riguarda poi la rappresentanza dei lavoratori, osservo che per il fatto che nel comitato di organi elettivi rappresentati c'è solo il consiglio comunale, è indispensabile che anche i lavoratori siano inclusi.

PRESIDENTE. Esprimo, come relatore, il mio pensiero sulla composizione del comitato. Anzitutto una osservazione generale: contrariamente a quello che capita presso gli istituti bancari, qui abbiamo soltanto il consiglio per la gestione del Fondo, ma non il comitato direttivo. Per quanto riguarda l'emendamento Ceccherini, il quale propone di portare a cinque i rappresentanti delle energie economiche locali, per equiparare il loro numero a quello dei rappresentanti ministeriali, pur condividendo il pensiero che nessuno meglio di loro sarà in grado di esaminare il significato delle singole operazioni, debbo far notare che si tratta di gestire dei fondi che sono, almeno inizialmente, dello Stato. Inoltre, aumentando il numero mi pare che la composizione cominci a diventare pletorica.

Circa l'emendamento Gianquinto, il quale parte da un punto di vista quantitativo, non so se si possa tradurre in esecuzione. Egli parla di un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori esistenti in Trieste. Ora io non so quante siano tali organizzazioni.

GIANQUINTO. Sono tre.

PRESIDENTE. Non so se possiamo stabilire già oggi quale è il numero dei membri che a questo titolo entrerebbero nella composizione del consiglio. Non so se si potrà facilmente raggiungere l'accordo. Tutto ciò mi induce a esprimere parere contrario a tale emendamento. Nella composizione del consiglio ci sono già i rappresentanti della Camera di commercio. Ora sappiamo che le Camere di commercio sono composte dai rappresentanti di varie categorie: degli industriali, degli agricoltori, dei coltivatori diretti, dei lavoratori, dei commercianti: nulla

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

vieta che le camere di commercio possano scegliere dei rappresentanti dei lavoratori.

GIANQUINTO. Questa è pura teoria.

PRESIDENTE. Ripeto che i lavoratori hanno un ente nel quale sono rappresentati.

Pregherei di collegare queste mie osservazioni con quella che, se noi aumentiamo eccessivamente il numero dei membri del consiglio, creeremo un organismo che invece di essere snello, pronto e sensibile nella gestione del Fondo, sarà pesante nel suo funzionamento.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Non posso accettare nessuno degli emendamenti presentati. Debbo rilevare che i fondi sono del tesoro e che quindi il parere delle categorie locali può essere tenuto presente fino a un certo limite. Oserei dire che, proprio nell'interesse della zona, è bene evitare che ci siano discussioni fra gli elementi locali. Faccio presente che quando si parla di membri designati dai ministeri, non si intende riferirsi ai funzionari. Debbo dichiarare che è intendimento del Governo di scegliere questi membri fra le persone più qualificate dal punto di vista tecnico ed economico. Questo deve essere ben chiaro. Il Governo intende che siano rappresentati anche i lavoratori. Ma se includiamo nella composizione del comitato dei rappresentanti locali, noi svisiamo la natura del Fondo. Abbiamo bisogno di costituire un comitato snello e rapido.

Lo scopo degli estensori di questa legge non è quello di stabilire delle rappresentanze di carattere amministrativo, politico, locale o sezionale; ma quello di scegliere otto o nove persone competenti in campo tecnico, esperte nei problemi economici, nei problemi bancari, che abbiano insomma il coraggio di assumersi determinate responsabilità, che siano in grado di essere conosciute ed abbiano la fiducia del Ministero del tesoro e del Governo. Una formula diversa non può essere accolta. Noi qui stiamo facendo un provvedimento eccezionale per Trieste. Prego di non creare l'eccezionale dell'eccezionale. Abbiamo molta premura di approvare questo provvedimento per Trieste. Io faccio un richiamo alle finalità che dobbiamo perseguire. L'articolo 4 deve essere approvato nel testo governativo.

GIANQUINTO. Il Governo sarebbe contrario alla rappresentanza dei lavoratori con voto consultivo?

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo non è contrario a niente. La formulazione dell'articolo per-

mette di scegliere persone esperte nei problemi economici e non è escluso che possano essere scelti anche dei lavoratori.

Sono dolente di non poter accogliere l'emendamento Ceccherini.

CECCHERINI. Devo far presente all'onorevole Sottosegretario che a Trieste già funziona un comitato, da molto tempo; e funziona anche bene: esso amministra i fondi E. R. P. dati a Trieste dal governo alleato, ed è costituito dai rappresentanti dei quattro partiti democratici con un solo rappresentante del Ministero del tesoro.

La mia proposta ha un valore soprattutto morale per i triestini, i quali, nella riunione a cui ci hanno invitato, hanno detto chiaramente che è sempre Roma che decide.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Ceccherini al quale il Governo ha dichiarato di essere contrario.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Gianquinto inteso ad aggiungere: « nonché da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori esistenti in Trieste ». Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento Gianquinto inteso ad aggiungere: « nonché da due rappresentanti del consiglio comunale di Trieste e da un rappresentante del consiglio provinciale di Gorizia ».

(Non è approvato).

Essendo stati respinti tutti gli emendamenti, porrò in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

GIANQUINTO. Noi dichiariamo di astenerci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4:

« Il Comitato è composto:

da un presidente;

da 3 membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia;

da 5 membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria dei lavori pubblici e della marina mercantile ».

(È approvato).

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) - SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Segue il terzo comma:

« I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Non essendoci emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue il quarto comma:

« Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo ».

BELTRAME. Alla fine del comma si potrebbe aggiungere: « rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comune e di altri enti elettivi ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è precluso dalla votazione già avvenuta.

Io lascerei questa formula che è ampia: quando si tratterà di problemi degli operai, si potranno chiamare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Pongo pertanto in votazione il quarto comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo al quinto comma:

« Il Comitato determina l'ammontare del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame ».

A questo comma l'onorevole Baresi propone di aggiungere dopo la parola « ammon-tare » le altre « e la durata ».

Il relatore non è contrario a questo emendamento.

Pongo allora in votazione l'emendamento Baresi che ho già letto.

(È approvato).

L'onorevole Baresi propone anche di aggiungere dopo le parole « sono comunicate » la parola « quindicinalmente ». In sostanza egli vuole che la comunicazione sia data, anziché di volta in volta, quindicinalmente. Il relatore non vede la ragione di questa limitazione che si risolverebbe in un ritardo maggiore.

BARESÌ. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sempre al quinto comma, l'onorevole Baresi propone di sostituire la dizione « diventano esecutive dopo 20 giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero

stesso non ne disponga la revoca od il riesame » con la seguente: « sono immediatamente esecutive ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Non posso accettare tale emendamento; già abbiamo dovuto superare grandi resistenze per ottenere dal Ministero del tesoro che la mancata risposta significhi accettazione.

BARESÌ. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il quinto comma con l'emendamento già approvato.

(È approvato).

A questo punto l'onorevole Gianquinto propone di aggiungere: « tuttavia per le operazioni non superiori a... milioni, la decisione del comitato è definitiva ».

GIANQUINTO. L'emendamento mira ad assicurare una rapidità maggiore, quando si tratta di operazioni di minore entità.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Ne faremo oggetto di esame nella convenzione. Mi farò parte diligente per proporre al Tesoro di prendere in considerazione questo suggerimento. Però non posso farvi assicurazioni circa l'aggiunta di una norma del genere nella legge.

PRESIDENTE. Vi faccio anche osservare che alcune aziende potrebbero valersi di questa norma per sfuggire al sistema generale della legge, chiedendo dei mutui a più riprese.

MAGLIETTA. Prendiamo atto delle assicurazioni dell'onorevole Ferrari Aggradi e ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'ultimo comma:

« Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro, su proposta del Comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'articolo 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente ».

Non essendoci emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso:

(*Comitato per la gestione del Fondo*).

« I finanziamenti sono deliberati da un Comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Il Comitato è composto:

da un presidente;

da 3 membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia;

da 5 membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo.

Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro, su proposta del Comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'articolo 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

(*Modalità per la somministrazione dei finanziamenti*).

« Le modalità per il prelievo delle somme depositate presso il Fondo in relazione alle singole somministrazioni, il modo delle erogazioni, le garanzie, le altre modalità connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero per il tesoro, il presidente del Comitato ed il legale rappresentante della Cassa di risparmio di Trieste, nonché, ove occorra, con i legali rappresentanti degli istituti di credito di cui al precedente articolo 3 ».

Innanzitutto faccio osservare che sarebbe bene sostituire alle parole « somme depositate presso il Fondo » le altre « a disposizione del Fondo ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Baresi ha presentato il seguente emendamento: aggiungere dopo le parole « di Trieste » le altre « e di Gorizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è poi l'emendamento Bartole, inteso ad aggiungere dopo le parole « gestione del Fondo » le altre « nonché quelle relative ai rapporti tra il comitato e gli istituti finanziari ».

BARTOLE. L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. La formula costantemente usata è però « istituti di credito ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bartole con questa modifica.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato:

(*Modalità per la somministrazione dei finanziamenti*).

« Le modalità per il prelievo delle somme depositate a disposizione del Fondo, in relazione alle singole somministrazioni, il modo delle erogazioni, le garanzie, le altre modalità connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo, nonché quelle relative ai rapporti tra il Comitato e gli Istituti di credito, sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero per il tesoro, il presidente del Comitato ed il legale rappresentante della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia, nonché, ove occorra, con i legali rappresentanti degli Istituti di credito di cui al precedente articolo 3 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

(*Agevolazioni tributarie*).

« Ai mutui per la costruzione di alloggi concessi ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 16 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Le altre operazioni di finanziamento che saranno effettuate a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ad eccezione dell'imposta di bollo sulle

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

cambiali, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire. In compenso gli Istituti di credito corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale mutuato.

Restano salve, in ogni caso, le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali ».

L'onorevole Baresi propone al primo comma di aggiungere le seguenti parole: « e dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Penso che si dovrebbe usare una dizione più ampia: « e dalle altre disposizioni legislative in materia di edilizia popolare ed economica ».

BARESI. Dopo la proposta del Governo ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 con la modificazione proposta dal Governo:

« Ai mutui per la costruzione di alloggi concessi ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 16 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni legislative in materia di edilizia economica e popolare ».

(È approvato).

Al secondo comma l'onorevole Baresi propone di sopprimere le seguenti parole: « In compenso gli Istituti di credito corrisponderanno all'erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi cinque per ogni cento lire di capitale mutuato ».

BARESI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Sul terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione il 2° ed il 3° comma dell'articolo 6:

« Le altre operazioni di finanziamento che saranno effettuate a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ad eccezione dell'imposta di bollo sulle cambiali, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire. In compenso gli Istituti di credito corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale mutuato.

Restano salve, in ogni caso, le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali ».

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 7:

(Aumento del fondo per i crediti a favore delle piccole e medie imprese industriali).

« È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 500 milioni di lire al fondo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro in Trieste per la concessione di prestiti a favore delle medie e piccole imprese industriali nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

L'erogazione ha luogo secondo le necessità che saranno fatte presenti dalla Sezione medesima ».

L'onorevole Baresi ha presentato al primo comma i seguenti due emendamenti:

« Al primo comma sostituire le parole: 500 milioni, con: un miliardo ».

« Aggiungere dopo le parole: in Trieste, le seguenti: e in Gorizia, il quale servirà ».

Osservo che l'onorevole Baresi nel proporre l'aumento da 500 milioni a un miliardo non fornisce indicazioni circa la copertura.

BARESI. Si potrebbero prelevare 500 milioni dal Fondo che concederà il Ministero del tesoro. Ricordo che su questo punto dell'articolo 1, lasciato in sospeso, ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baresi tendente ad aumentare di 500 milioni il conferimento al Fondo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

(Non è approvato).

Pongo in votazione ora l'altro emendamento Baresi al primo comma, cioè aggiungere dopo le parole: « in Trieste », le seguenti: « e in Gorizia, il quale servirà ».

(È approvato).

Propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 7. Si intende che se tale soppressione sarà approvata cadrà l'emendamento Baresi tendente ad aggiungere al secondo comma le parole: « e ad un tasso di interesse non superiore al 5 per cento che affluisce al Fondo ».

Pongo quindi in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 7.

(È approvata).

C'è poi un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Baresi: « Sono ammesse ai bene-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

fici del Fondo di cui all'articolo 7 anche le aziende artigiane ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modificazioni apportate:

(Aumento del fondo per i crediti a favore delle piccole e medie imprese industriali).

« È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 500 milioni di lire al fondo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro in Trieste e in Gorizia, il quale servirà per la concessione di prestiti a favore delle medie e piccole imprese industriali nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Sono ammesse ai benefici di tale Fondo anche le aziende artigiane ».

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 1. Come la Commissione ricorderà, era rimasto in sospenso l'emendamento Baresi, nella sua parte sub g):

« L'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concederà al Fondo in dotazione ».

Se è approvato, questa parte dell'emendamento costituirà la lettera f) del secondo comma dell'articolo 1 e cadrà il terzo comma dello stesso articolo. Sullo stesso punto c'è pure un emendamento analogo dell'onorevole Gianquinto. Poiché l'onorevole Ceccherini si è associato all'emendamento Baresi, penso che si potrebbe fare un emendamento unico Baresi-Ceccherini e Gianquinto.

SCHIRATTI. Anche io desidero porre la mia firma sotto l'emendamento.

BELTRAME. Mi associo anche io.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Noi ci eravamo posti da tempo questo problema.

Come i colleghi sanno, la copertura per questa legge è legata all'interesse del prestito nazionale. Si pensava che questa anticipazione potesse ad un certo momento rientrare per alleggerire la situazione debitoria. Peraltro, considerando quelle che sono le condizioni di Trieste, il Governo desidera dare un'altra prova di quanto egli valuti i problemi di questa città e desideri contribuire alla loro soluzione. Quindi, pur non disconoscendo le conseguenze che da ciò derivano per la tesoreria e per il bilancio, il Governo è molto lieto di andare incontro ai desideri triestini

trasformando questa anticipazione in dotazione. Pertanto accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore dà atto al Governo delle sue dichiarazioni.

BIASUTTI. Desideriamo tutti firmare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera g) di cui già è stata data lettura e che nella legge diventerà lettera f).

« f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione ».

(È approvata).

Erano rimasti in sospenso anche gli ultimi due commi dell'articolo 1:

« Non oltre il 31 dicembre 1956, il Ministero del tesoro concederà al Fondo anticipazioni per 5 miliardi di lire.

Dal 1° gennaio 1965 il venticinque per cento delle somme che comunque affluiranno al Fondo è versato al Tesoro a scomputo dell'anticipazione di cui al precedente comma ».

Il penultimo cade essendo stato assorbito dalla nuova lettera f).

L'onorevole Baresi chiede la soppressione dell'ultimo comma. Analogo emendamento è stato presentato dall'onorevole Gianquinto.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 con gli emendamenti che abbiamo approvato in principio di seduta ed ora:

(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia).

« È costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

a) le somme disponibili sul Fondo E. R. P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul fondo stesso;

b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;

f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione ».

(È approvato).

Avevamo accantonato anche un articolo 1-bis nuovo, la cui discussione i proponenti — onorevoli Berzanti, Schiratti ed altri — avevano chiesto fosse rinviata a dopo la discussione dei nuovi articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater. Se questi ultimi fossero approvati, cadrebbe l'articolo 1-bis.

Arrivati a questo punto, abbiamo nel disegno di legge altri articoli di importanza formale, ma comunque necessari, mentre si innesta qui tutta una serie di articoli nuovi presentati da un gruppo di commissari tra i quali è l'onorevole Berzanti, onde per brevità li chiamerò emendamenti Berzanti. Ne do lettura:

ART. 7-bis. — « All'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, con decreto ministeriale 24 maggio 1955, è annessa una Sezione autonoma, avente personalità giuridica propria ed un proprio fondo di dotazione.

La Sezione ha lo scopo di promuovere, mediante l'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine, iniziative economiche nella provincia di Udine.

Essa esercita il credito industriale attraverso gli uffici e le filiali degli Istituti di credito che concorreranno a formare il fondo di dotazione, come previsto dal successivo articolo 7-ter. Alle operazioni effettuate dalla Sezione sono applicate le agevolazioni tributarie di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 6.

L'ordinamento e l'attività della Sezione autonoma, per quanto non previsto dalla presente legge, saranno regolati con apposito statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio dal Ministro del tesoro ».

ART. 7-ter. — « Per l'esplicazione della propria attività la Sezione autonoma dispone dei seguenti mezzi:

a) del proprio Fondo di dotazione;

b) di obbligazioni e di buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, garantiti dallo Stato, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

La Sezione autonoma è altresì ammessa di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima.

È vietata alla Sezione autonoma la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma ».

ART. 7-quater. — « Il fondo di dotazione della Sezione autonoma è costituito:

a) da un contributo dello Stato di lire 1 miliardo;

b) dagli apporti di capitale che gli istituti di credito operanti nella provincia di Udine delibereranno, con l'autorizzazione del Ministero del tesoro, di conferire a tal fine, anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni.

L'ammontare complessivo del Fondo di dotazione sarà determinato dallo statuto della Sezione autonoma ».

Rientra inoltre in questa serie di emendamenti il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 8 dello stesso onorevole Berzanti:

« Per far fronte alla spesa prevista nell'articolo 7-quater, lettera a), il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare le somme rientranti al Tesoro sui prestiti I. M. I-E. R. P. ».

Con questi emendamenti si intende risolvere una questione sollevata in precedenti nostre discussioni; essi mirano infatti ad istituire un fondo per sovvenzionare talune iniziative nella provincia di Udine, la quale non è presa in considerazione dal disegno di legge.

Prego l'onorevole Berzanti di illustrare questi emendamenti.

BERZANTI. Io mi richiamo al punto di vista sostenuto nelle precedenti sedute della Commissione ed al riconoscimento che, nel mentre si provvede doverosamente a venire incontro, attraverso il fondo di rotazione per Trieste e per Gorizia, alle esigenze economiche di queste due provincie, non si possono non considerare anche le ripercussioni che questo provvedimento, a seguito di tutti gli altri che sono stati in precedenza presi, avrà sull'economia del territorio della provincia di Udine. In considerazione di ciò, noi sottoponiamo alla commissione l'opportu-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

nità di inserire in questo stesso provvedimento un qualche cosa che possa evitare un danno all'economia della provincia di Udine. A questo mirano gli articoli da noi presentati.

BELTRAME. Già durante la discussione generale abbiamo dichiarato la nostra preoccupazione che le provvidenze a favore di Trieste potessero portare nocimento ad Udine; ci eravamo pertanto associati all'articolo 1 bis allora presentato, a condizione però che questo non venisse in alcun modo a diminuire la dotazione stabilita per Trieste.

Poiché i nuovi emendamenti presentati tendono a sostituire quell'articolo 1 bis, malgrado vi sia una diminuzione nell'entità dell'aiuto concesso alla provincia di Udine, tuttavia, vista l'impossibilità di ottenere di più, dichiariamo che voteremo a favore di questi emendamenti, sempre a condizione che essi non intacchino in nulla quello che spetta a Trieste.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Cercherò di essere sintetico, ma mi sforzerò di essere anche molto chiaro, perché non vorrei che dichiarazioni incomplete o imprecise potessero portare ad interpretazioni inesatte del mio pensiero.

Mai, neppure in questa sede, è stato messo in dubbio che il fondo per Trieste e Gorizia dovesse andare integralmente a Trieste e a Gorizia. Io chiedo a voi di dare atto al Governo — come io do atto a voi — che mai da nessuno è stata fatta una qualsiasi proposta che potesse suonare decurtazione del fondo destinato a Trieste.

SCHIRATTI. Di questo sarebbe bene che tenesse conto anche la stampa triestina.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il progresso economico di Trieste sarà accompagnato da un progresso economico delle zone vicine: l'una cosa non contrasta con l'altra. Noi auspichiamo che lo sviluppo di Trieste possa avvantaggiare le zone vicine, e pensiamo che il progresso in atto della provincia di Udine e dei territori circostanti non danneggia Trieste, anzi contribuisce a dare maggiore stabilità economica, sociale ed umana alla sua popolazione.

Premesso questo, perché questo è lo spirito che mi pare abbia animato tutti noi nell'esaminare il provvedimento, sono lieto di dire che il Governo dà la propria adesione a questi emendamenti. Però tale adesione non può essere altro che un'adesione di massima. In altre parole, il Governo è d'accordo sul congegno qui presentato ed illustrato dall'onorevole Berzanti e che, *grosso modo*, ritenendo inutile la creazione di un fondo

uguale a quello per Trieste, s'incentra sulla istituzione di una sezione autonoma presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia.

I fondi a disposizione di tale sezione, secondo la formula Berzanti, dovrebbero essere costituiti da apporti degli istituti finanziari che hanno costituito questa sezione, e da un apporto diretto dello Stato. È prevista inoltre la facoltà per questa sezione di emettere obbligazioni, buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, garantiti dallo Stato, secondo le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

A tutto questo il Governo dà la propria adesione; ma ripeto, questa è soltanto una adesione di massima: esso concorda cioè sull'opportunità di istituire questa sezione autonoma. Inoltre, è disposto a dare il contributo di 1 miliardo al fondo di dotazione di questa sezione speciale. Anzi, dopo un lungo esame fatto con il ministro del tesoro e con altre autorità responsabili, noi riteniamo di aver reperito il miliardo.

Per altro l'adesione di massima significa che noi riteniamo prematuro, se vogliamo approvare prima delle vacanze questo disegno di legge a favore di Trieste, discutere della Sezione autonoma per promuovere le iniziative economiche nella provincia di Udine. Questo perché noi dobbiamo essere i custodi di quella che è una prassi, un metodo, a cui il Governo deve essere tenuto e che il Parlamento deve anche rispettare. Non possiamo legiferare in materia di credito senza aver prima sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito, il quale, a sua volta, deve aver compiuto l'istruttoria di sua competenza.

Inoltre debbo osservare che il Fondo di rotazione della Sezione autonoma è costituito, oltre che dal contributo dello Stato, anche dall'apporto degli istituti di credito operanti nella provincia di Udine. Ora noi non possiamo assolutamente considerare l'ipotesi che lo Stato dia il miliardo e poi inviti le banche interessate a versare la loro quota, senza prima aver chiarito la loro posizione, aver esaminato le loro proposte, che debbono essere approvate dal Comitato per il credito e il risparmio. Solo allora il Governo è in grado di poter trattare la questione.

Se decidessimo in questo momento, noi rischieremo di commettere dei gravi errori.

Ritengo perciò che oggi la Commissione potrebbe prendere atto di questo accordo ed

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

esprimere il voto perché, quando questo provvedimento verrà all'esame del Senato, il Governo presenti contemporaneamente e faccia discutere un disegno di legge per la costituzione di questa Sezione autonoma. In quel momento il Governo sarà in grado di precisare la fonte del miliardo, avrà sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e avrà potuto studiare la formulazione precisa degli articoli aggiuntivi che si propongono.

Ho voluto essere molto franco. Ho detto quale è la posizione del Governo, il quale in occasione di questo disegno di legge ha concesso il massimo possibile.

BERZANTI. Prendiamo atto con compiacimento, e ringraziamo, delle dichiarazioni che, a nome del Governo, ha fatto il Sottosegretario Ferrari Aggradi. Lo ringraziamo perché ha portato l'adesione, sia pure di massima, alla strutturazione della Sezione autonoma che abbiamo pensato di creare quale strumento per risolvere i problemi che sono stati illustrati nelle sedute precedenti di questa Commissione speciale. E lo ringraziamo anche per aver aderito a quello che è il fondo necessario, sia pure non nella misura dei cinque miliardi da noi auspicata, ma di uno soltanto. Tuttavia ci rendiamo conto delle difficoltà del tesoro e perciò lo ringraziamo. Non possiamo però rinunciare per questa adesione ottenuta a giungere ad una conclusione concreta del problema in questa sede. Ci rendiamo conto delle eccezioni sollevate e della preoccupazione che ha il Governo di interpellare preventivamente sugli emendamenti da noi presentati i suoi organi tecnici onde poter, nel particolare, dare ad essi la sua approvazione; però pensiamo che l'approvazione che la nostra Commissione può fare già questa sera di questi articoli aggiuntivi non impedisce al Governo di sentire i suoi organi, in quanto la legge non è ancora perfetta dopo la nostra approvazione, ma dovrà andare al Senato, il quale si riunirà non so quando per esaminarla e il Governo avrà tutto il tempo per eventualmente proporre emendamenti.

Voglio rilevare che noi, volutamente, proprio per venire incontro al punto di vista del Governo, abbiamo limitato gli articoli a tre, quelli cioè necessari per l'articolazione della Sezione. Basti osservare in proposito che in questi articoli non si parla neppure del comitato esecutivo che dovrà reggere la Sezione stessa. Questo dimostra come si sia voluto in questa sede rimanere nel generico per demandare ogni precisazione in sede di

approvazione dello statuto. Ora è noto a tutti che lo statuto non potrà essere approvato che con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. In quella sede il Governo, attraverso il Ministro del tesoro, avrà tutto il modo di cautelarsi circa l'articolazione e le funzioni della Sezione. Per questi motivi penso che la Commissione, grata dell'adesione di massima da parte del Governo, possa tuttavia procedere in questa sede all'approvazione degli articoli, senza per questo impedire che il Governo abbia, prima che la legge sia perfezionata al Senato, tutta la possibilità di fare quell'ulteriore istruttoria che vuol fare non sulle questioni fondamentali, sulle quali ha già dichiarato di essere d'accordo, ma sui particolari. Insisto perché si proceda all'approvazione dei tre articoli aggiuntivi da noi proposti.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Invito a non insistere, perché altrimenti il Governo sarebbe costretto ad irrigidirsi e ciò non tornerebbe certo a favore né di Trieste, né di Udine.

MARTINO EDOARDO. Al momento della presentazione di questi tre articoli, mi ero proposto di caldeggiare l'opportunità che la Commissione li approvasse in questa sede. Ma avendo sentito le dichiarazioni del rappresentante del Governo, mi rendo conto che con tutta la migliore buona volontà, non è possibile stasera approvare l'introduzione di questi articoli nel testo del disegno di legge. Ritengo che sia opportuno rinunciare stasera all'approvazione di questi articoli e impegnare il Governo a presentare, al momento della discussione sul disegno di legge al nostro esame al Senato, un disegno di legge sulla costituzione della Sezione autonoma.

Credo che, senza ricorrere alla formulazione di un preciso ordine del giorno al riguardo, si possa fare affidamento sulla buona volontà del Governo.

SCHIRATTI. Il rappresentante del Governo mi deve consentire di paragonare questa parte della discussione alla storia di quel tale che ci invita a un buon pranzo, ci dà degli ottimi piatti iniziali e, in ultimo, quando deve arrivare al dolce, ci dà una cosa amara. Lo ringrazio per la bontà della prima parte. Ma debbo chiarire che, se posso, mi rifiuterò di bere il liquore amaro che mi ha offerto nell'ultima parte del pranzo. E non lo faccio perché sono friulano e deputato di Udine; lo faccio perché, me lo consenta il rappresentante del Governo, non sono persuaso

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

della definitività delle argomentazioni da lui portate. In sostanza il rappresentante del Governo ci ha detto: per il miliardo il Governo reperisce la copertura; però quanto voi ci proponete stasera è uno strappo alla prassi, cioè al fatto che noi abbiamo sempre sentito preventivamente il parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Io mi permetto di osservare che qui siamo non nella fase della nascita, ma in quella della concezione. Noi stiamo per concepire una Sezione autonoma, la quale in tanto nascerà e in tanto sarà vitale, in quanto il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed il Ministero del tesoro ne approveranno il relativo statuto. Perché se il Ministero non approverà lo statuto e il Comitato non darà il suo parere favorevole, questa Sezione autonoma non nascerà. Comprendo che voi vogliate far nascere questa sezione vitale e che perciò vogliate svolgere tutte le pratiche burocratiche necessarie tra il momento del concepimento e il momento della nascita; ma che veniate a dire che non è possibile prendere una decisione oggi senza infrangere la prassi, non mi convince. Anche perché — lo abbiamo rilevato in altre sedi — vi sono dei precedenti circa la costituzione di istituti finanziari senza tutti i dettagli che richiedete. Cito come esempio il Banco di Sardegna di recente costituzione. Perciò io mi permetto di suggerire: approviamo stasera questi articoli. Nel tempo che intercorrerà fra questa approvazione e l'esame del disegno di legge da parte del Senato avrete tutto il tempo di fare tutte le obiezioni possibili.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Non sono in grado di discutere gli articoli presentati. Questo non è solo il mio pensiero ma anche quello del Ministro del tesoro. Per le ragioni già dette, chiedo il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Bisogna indicare d'altra parte la fonte per la copertura del contributo dello Stato.

BERZANTI. C'è un nostro emendamento in proposito all'articolo 8, comma primo: « Per far fronte alla spesa prevista nell'articolo 7 *quater*, lettera a), il Ministro del tesoro è autorizzato a utilizzare le somme rientranti al Tesoro sui prestiti I. M. I. — E. R. P. ».

PRESIDENTE. Ma quella copertura è copertura del bilancio dello Stato o è copertura del Tesoro ?

Se fosse copertura del bilancio dello Stato, possiamo accettarla; ma non abbiamo alcuna possibilità per quanto riguarda i fondi

che circolano nel Tesoro. Ed io penso che il prestito I. M. I. — E. R. P. rientra nel Tesoro.

La legge da noi approvata deve essere accettabile e perfetta nella sua formulazione. Questo è il motivo, per cui, pur di non licenziare una legge che poi debba essere fermata dal Presidente della Repubblica o che addirittura il Senato non possa approvare, io mi permetto di chiedere questo chiarimento.

BERZANTI. Stamattina il Ministro del tesoro ci ha dichiarato che questo miliardo esiste e che lo mette a disposizione a telescopo. Poco fa la stessa dichiarazione è stata fatta dall'onorevole Ferrari Aggradi.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Le chiedo di essere preciso nel riferire le mie parole, perché nel campo finanziario l'inesattezza è molto grave.

BELTRAME. Io non riesco a comprendere la posizione del Governo. Se esso dichiara di essere favorevole in linea di massima e di aver reperito le fonti di finanziamento, non capisco perché debba irrigidirsi su una riserva di carattere formale che finirebbe per svalutare di molto la adesione di massima data precedentemente. Sa che i fondi ci sono, sa dove andarli a prendere, ammette che sono disponibili nel bilancio dello Stato: non comprendo quindi un irrigidimento così preciso. Ammetto che possa fare delle riserve, che possa aver bisogno di un ulteriore esame; vuol dire che quando il progetto di legge andrà all'esame del Senato, qualche punto particolare potrà essere modificato. Invece il Governo ci fa quasi un ricatto: se volete approvare questa sera anche le disposizioni riguardanti Udine, chiedo la sospensione del provvedimento per Trieste.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Bisogna discutere con calma perché si tratta di grosse questioni: non possiamo quindi lasciarci prendere dalla passione.

Dareste la vostra stima ad un Ministro del tesoro, ad un Ministro del bilancio il quale, su degli emendamenti esaminati soltanto ieri, riconoscendo in linea di massima l'opportunità delle proposte, si dichiarasse favorevole anche se la somma non ci fosse ancora — per quanto un primo esame avesse dimostrato che potrà essere reperita attraverso determinati accorgimenti — anche se non fossero stati ancora investiti della questione né il Consiglio dei ministri, né il Comitato del credito, né gli organi tecnici? A questo governo voi avete dato la fiducia pochi giorni or sono; dovete considerarlo formato da persone serie.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Io vi ho fatto delle dichiarazioni che sono state veramente impegnative. Ho però detto che non sono in grado di discutere ora questi articoli, anche se personalmente sono favorevole, perché quella che conta è l'opinione del Governo, ed il Governo la sua opinione non l'ha espressa.

Vi chiedo soltanto un rinvio di 15 giorni, perché nella prossima settimana noi possiamo convocare questi organi tecnici, sentire il loro parere: un minimo di istruttoria è indispensabile. Mi rendo conto che vi sono delle ansie, delle aspettative; ma non bisogna dimenticare che si tratta di denaro pubblico.

Questi determinati fondi sono stati indicati in modo generico, senza specificare la legge a cui dobbiamo richiamarci. Consentiteci almeno di vedere se sono già stati versati, consentiteci di accertare che non vi siano altri impegni, che non si debbano chiedere altri consensi: perché vi sono fondi che derivano dalla cooperazione internazionale, e per la cui utilizzazione abbiamo la consuetudine di dare almeno un avviso formale. Per tutti questi motivi, se voi volete fissare in un ordine del giorno quanto stasera il Governo vi ha dichiarato, fatelo pure. Ma se mi chiedete di tradurre immediatamente questo impegno in un articolo di legge, sono costretto a dichiarare di non essere pronto ed a chiedervi un rinvio di almeno 20 giorni: e non è un ricatto; è l'espressione di una persona seria la quale intende amministrare la cosa pubblica con senso di responsabilità.

BERZANTI. Non ho chiesto l'adesione del Governo: non posso pretenderla su qualche cosa per cui il Governo non si sente in questo momento di darla. Il Governo prenderà atto di quello che la Commissione deciderà.

SCHIRATTI. Non è la prima volta che il Governo e gli organi legislativi vanno in diverso avviso.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto un rinvio, e questo è un suo diritto.

BELTRAME. Si può arrivare ad un rinvio di due o tre giorni, in modo da dare il tempo nella giornata di domani ai parlamentari udinesi di prendere contatto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro per vedere se è possibile superare questa opposizione formale.

BERZANTI. Io posso anche comprendere le obiezioni del Governo. Il Ministro del tesoro, pur essendo d'accordo sulla sostanza di quello che chiediamo — la creazione della sezione autonoma e l'attribuzione ad essa di un miliardo — tuttavia non si sente di dare una sua

adesione agli articoli senza prima aver potuto consultare gli organi tecnici. Però, come ho già detto, la legge diventerà perfetta soltanto quando sarà stata approvata anche dal Senato. Di conseguenza non si pregiudica niente. Nei mesi che intercorreranno tra l'approvazione della Camera e quella del Senato, il Ministro potrà sentire il Comitato interministeriale del credito. Sulla questione di fondo non ci può essere più una marcia indietro dopo le dichiarazioni fatte a noi e in Commissione; ma se vorrà in qualche altro punto introdurre delle modifiche, potrà farlo quando la legge sarà discussa al Senato. Se poi tutti saranno d'accordo, tanto meglio. Se invece vi sarà qualche questione da rivedere, il Senato modificherà il disegno di legge.

PRESIDENTE. Arrivati a questo punto, siamo di fronte ad una questione di difficile soluzione.

Il Governo non lascia dubbi sulla serietà e sulla definitività del suo impegno per ciò che concerne tanto la somma da destinare a questa sezione autonoma per Udine, quanto l'organizzazione dell'erogazione. Questa non è una questione nuova, nel senso che i molti mesi che abbiamo perduto nella discussione di questa legge su Trieste, sono dovuti proprio al contraccolpo che la legge stessa avrebbe avuto nella provincia di Udine: il che ha indotto molti deputati di Udine a correre ai ripari.

SCHIRATTI. Contesto che sia esatto tutto questo!

PRESIDENTE. Gli emendamenti relativi alle provvidenze per Udine hanno portato ad allungare l'istruttoria della legge. E poiché in questo frattempo si è verificata anche una lunga sospensione dei lavori parlamentari a causa della crisi, si è arrivati a questa data senza che la discussione della legge fosse ancora iniziata.

Come relatore, osservo che non vi è dubbio circa la buona fede e le buone intenzioni del Governo, che appaiono ormai definitive e consolidate. Anche i presentatori degli emendamenti non escludono che il Governo abbia bisogno di ulteriori indagini, tanto è vero che ammettono che il testo possa essere in seguito modificato dal Senato per la parte riguardante Udine. È evidente però che i triestini non ricaverebbero da tutto questo una buona impressione, perché vedrebbero legate le sorti della loro legge — per cui si trattava solo di fissare le modalità di utilizzazione di un fondo che è già nell'economia triestina — ad un'altra esigenza che si è svelata per la prima volta quando è venuta in discussione questa legge.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER TRIESTE E GORIZIA) — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Io non posso non tener conto della richiesta di rinvio avanzata dal Governo, non fosse altro perché esso si trova di fronte ad una serie di articoli tecnicamente piuttosto importanti e che hanno bisogno di essere studiati. Anche io, se fossi chiamato ad esprimere come relatore il mio parere su questi articoli, dovrei chiedere un minimo di tempo per meditare.

SCHIRATTI. Non posso compiacermi delle espressioni che le sono sfuggite, signor Presidente, e cioè l'affermazione che l'approvazione della legge è in ritardo a causa dell'intervento dei deputati udinesi. Su questo tema si è svolta tutta una campagna di stampa contro la quale si deve reagire, ed io mi dolgo che quanto ella ha detto possa avvalorare questa campagna di stampa triestina. Tra gli attaccati io sono in prima linea.

PRESIDENTE. Io non sono al corrente di questa campagna.

SCHIRATTI. Ma io sì.

Il regolamento stabilisce che se si presentano degli emendamenti durante la discussione e quando la riunione è già in corso, il Governo ha diritto di domandare il rinvio di 24 ore. Io non posso contestare questo diritto al Governo. Chiedo però che il rinvio sia concesso nei termini stabiliti dal regolamento.

BIASUTTI. Consento in linea di fatto a quello che è stato detto. Penso che se il Senato esaminasse il disegno di legge tra una ventina di giorni, cioè prima del termine delle ferie, la nostra Commissione non avrebbe nessuna difficoltà a essere convocata in via straordinaria per non ritardare ulteriormente le provvidenze a favore di Trieste. La Commissione potrebbe eventualmente decidere sulle modifiche che il Senato potrebbe apportare al disegno di legge. Il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge verificatosi fino a oggi non è imputabile, almeno in linea totale, come da qualche parte si afferma, ai nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, potrei proporre di accantonare gli articoli aggiuntivi proposti, lasciandoli in sospeso, e di procedere nell'approvazione degli altri articoli.

BERZANTI. Non possiamo passare all'articolo 8 perché esso si riferisce proprio alla copertura.

BELTRAME. Si potrebbe rinviare la discussione di 48 ore.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il rinvio di un giorno o

due non serve, in quanto non permette l'effettuazione di tutta quella prassi alla quale ho già accennato.

BERZANTI. Ritengo che il rinvio di ventiquattro ore o di quarantotto, come propone l'onorevole Beltrame, e che si potrebbe accettare, non serve a nulla. Il Ministero del tesoro non riuscirebbe a completare l'istruttoria.

Procediamo all'approvazione stasera e il Governo si riserva di svolgere l'azione che crede in sede di esame del provvedimento al Senato.

GIANQUINTO. Vorrei osservare che c'è una grande attesa a Trieste per questa legge. Uguale attesa, e giustificata, c'è a Udine per l'istituzione della Sezione autonoma. Cerchiamo di non scontentare Trieste e di non scontentare Udine. La connessione fra le economie delle due zone è evidente.

Vorrei pregare il Governo di seguire la via più pratica, quella del buon senso, suggerita da Berzanti.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Faccio appello al senso di solidarietà e di comprensione della Commissione. Sono andato al di là di ogni limite; ho fatto delle dichiarazioni, che sono state interpretate più impegnative di quanto non lo fossero nella mia intenzione. Più di questo non posso dare. Se questo modo col quale sono venuto incontro dovesse essere uno strumento per ulteriori pressioni sul Governo, per farmi assumere impegni che non mi sento di prendere, allora dichiaro che sarò costretto ad assumere un atteggiamento di irrigidimento: a pronunciarmi in senso contrario agli articoli aggiuntivi presentati. Sarebbe questo nell'interesse di Udine? Credo di no.

GIANQUINTO. A questo punto, per non compromettere nulla e soprattutto per l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Condivido la proposta dell'onorevole Gianquinto e, pertanto, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI